

N°16 - RECEPIMENTO DELLE MISURE DI CONTRASTO AL COVID-19

PREMESSA

Richiamati gli AGGIORNAMENTI DVR COVID-19 dal N°1 al N°15 [agli atti], con il presente documento si integrano le procedure scolastiche, in recepimento delle indicazioni di legge entrate successivamente in vigore.

INDICAZIONI PER L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022

Nel prendere atto delle indicazioni impartite dal Ministero dell'Istruzione con il «Piano Scuola 2021-2022» e con il «Protocollo d'Intesa per Garantire l'Avvio dell'Anno Scolastico nel Rispetto delle Regole di Sicurezza per il Contenimento della Diffusione di COVID-19 (Anno Scolastico 2021/2022)», consultabili agli atti, si evidenzia quanto segue.

Gli adempimenti previsti per il nuovo anno scolastico sono sostanzialmente quelli già vigenti in quello passato, le novità sono rappresentate esclusivamente:

- dall'**obbligo del Green Pass** e
- dal **distanziamento "qualora logisticamente possibile"**, in altre parole il distanziamento fisico di un metro è "misura raccomandata" se strutturalmente possibile.

Pertanto le nuove norme consentono di far tornare **tutti in aula** rispettando, ove possibile, la distanza di un metro tra le rime boccali [centro sedia] e due metri tra la cattedra e gli studenti.

Deroghe al rispetto del distanziamento non possono essere effettuate laddove non si possa fare uso delle **mascherine chirurgiche**. Di seguito si riportano le nuove indicazioni del CTS:

*« Laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l'obbligo di indossare **in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico** ».*

In riferimento agli studenti, il CTS conferma la **mascherina quale dispositivo di protezione respiratoria**, *« preferibilmente di tipo chirurgico o di comunità (solo di tipo chirurgico ove non sia possibile rispettare il distanziamento) . Per il personale della scuola, invece, il dispositivo di protezione delle vie respiratorie da adottarsi è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto dal datore di lavoro sulla base della valutazione del rischio (si richiamano in proposito i commi 4 e 4-bis dell'articolo 58 del decreto legge n. 73/2021 convertito in legge n. 106/2021) ».*

Inoltre, dal 01/09/2021 e fino al 31/12/2021 [fine dello stato di emergenza], tutto il personale scolastico (Docente e ATA) è tenuto a **possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (Green Pass)**; per il mancato rispetto di tale prescrizione sono previste "sanzioni" sia nei confronti dei destinatari dell'obbligo che del soggetto tenuto alla verifica.

Di seguito si riportano le indicazioni ad oggi divulgate:

*« Salvo che, in sede di conversione in legge, non subisca modifiche e/o integrazioni, il Decreto Legge 111/2021 è già operativo così come è stato pubblicato in G.U., pertanto, indipendentemente dalle valutazioni di merito, anche di carattere costituzionale o di rispetto delle norme europee, a partire dal 01/09/2021, tutto il personale scolastico è tenuto a **possedere ed esibire a richiesta il proprio Green Pass (GP) o Certificazione verde.***

*La soluzione operativa, in corso di definizione, prevede una **piattaforma informatica** gestita dal personale di segreteria delle scuole al fine di verificare i Green pass del personale, aggirando i controlli all'ingresso e verificandone la durata. Il controllo avverrà tramite incrocio dei dati: codice fiscale e dati sanitari collegati. Il risultato che darà l'applicazione sarà soltanto quello della validità del pass, senza fornire ulteriori dettagli. prevede una piattaforma informatica gestita dal personale di segreteria delle scuole al fine di verificare i Green pass del personale, aggirando i controlli all'ingresso e verificandone la durata. Il controllo avverrà tramite incrocio dei dati: codice fiscale e dati sanitari collegati. Il risultato che darà l'applicazione sarà soltanto quello della validità del pass, senza fornire ulteriori dettagli. Qualora il dipendente dichiari di non essere in possesso del GP o, comunque, qualora non sia in grado di esibirlo al personale addetto al controllo che, in quanto delegato dal Dirigente Scolastico, è a tutti gli effetti un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni:*

- *risulta assente ingiustificato con quanto ne consegue, sia sotto il profilo disciplinare che giuridico- economico;*
- *è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00;*
- *a decorrere dal quinto giorno, viene disposta la sospensione senza stipendio con riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.*

Per coloro che sono tenuti a formalizzare la presa di servizio al 1° settembre o in data successiva (es. per i contratti a T.D.), il mancato possesso del GP o l'impossibilità di esibizione al personale addetto, essendo considerata assenza ingiustificata, salvo diverse indicazioni del Ministero, comporta le prescritte conseguenze della "mancata presa di servizio" a legislazione e normativa vigente »

Nelle more dell'attivazione del servizio da parte degli enti preposti sulla «piattaforma» citata - presumibilmente a cura della Segreteria - dal 1 Settembre sarà necessario procedere alla verifica diretta dei Green Pass per tutto il personale scolastico. Pertanto, previo specifico incarico, il personale ATA dovrà consultare la guida all'utilizzo dell'applicazione "Verifica C19" tramite sito <https://www.dgc.gov.it/web/app.html> , scaricandone l'applicazione sul cellulare di servizio o su tablet tra quelli in dotazione della scuola.

Qualora nel corso dei controlli l'operatore dovesse riscontrare il mancato possesso della certificazione verde *« il soggetto interessato non potrà entrare a scuola e/o dovrà immediatamente lasciarla ».*

Si precisa che il **Garante** per la Protezione dei Dati Personali ha ribadito **l'esclusione della raccolta, da parte dei soggetti verificatori, dei dati dell'intestatario della certificazione, in qualunque forma** [Art. 13, c.5, DPCM 17 Giugno 2021]; pertanto andranno segnalati al Dirigente Scolastico solo coloro che

risulteranno non in regola con il Green Pass, ricordando che tale dato "sensibile" deve essere custodito e trasmesso in Segreteria, senza essere assolutamente divulgato.

DI SEGUITO SI INDICANO LE ULTERIORI REGOLE E PROCEDURE DA RISPETTARE.

1. **Informazione generali.** Aggiornare l'informativa per gli utenti (personale, genitori e alunni) circa le norme in vigore nell'Istituzione Scolastica - Green Pass, modalità d'ingresso, dispositivi di protezione individuali, ecc. - integrando eventualmente il Patto di Corresponsabilità educativa.

2. **Informazione per l'ingresso nell'edificio scolastico.** È confermato: • l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria • il divieto di fare ingresso o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo come stabilito dalle Autorità Sanitarie competenti (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) • l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico;

3. **Sintomi influenzali e contatti stretti.** È confermato l'obbligo, per tutti i lavoratori, di informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o un suo delegato circa: • eventuali contatti stretti tenuti con persone positive • la presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto;

4. **Ingresso e uscita.** È confermato il divieto di assembramento in ingresso ed uscita, pertanto si riorganizzeranno gli "scaglionamenti" già previsti, utilizzando gli accessi disponibili con relativa segnaletica.

5. **Rientro casi positivi al COVID-19.** È confermato, per il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19:

« l'obbligo del certificato dall'Autorità Sanitaria, preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negati-vizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza ».

È confermato il ruolo strategico del **Referente COVID-19** (Rapporto COVID ISS n°58 del 28 Agosto 2020) per favorire i raccordi *ad intra* e *ad extra*.

6. **Sanificazione.** Nell'eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla conseguente **sanificazione straordinaria** da effettuarsi, il CTS indica che:

« va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura, non è necessario sia effettuata da una ditta esterna, non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria, potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria ».

7. **Educazione fisica e palestre.** Se in zona bianca, **non è previsto all'aperto l'uso di dispositivi** di protezione da parte degli studenti, **salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri**. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è raccomandata l'adeguata **aerazione** dei locali.

Circa la tipologia di attività motoria sportiva, il CTS distingue in base al "colore" con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio:

*« nelle **zone bianche**, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. In **zona gialla e arancione**, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di **tipo individuale** ».*

Di seguito le indicazioni del CTS per l'uso dei locali:

*« Come già previsto nel precedente A.S. 2020/2021, l'utilizzo dei locali della scuola va riservato alla realizzazione di **attività didattiche**. Nell'ipotesi di accordi già intercorsi con gli Enti Locali proprietari delle palestre che ne prevedano l'utilizzo da parte di soggetti esterni, così come in quella di eventuali accordi che avessero a sopraggiungere in corso d'anno, il CTS li ritiene considerabili **solo in zona bianca**, subordinatamente all'assicurazione di **adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso** ».*

8. **Accesso visitatori.** È confermata la limitazione degli accessi da parte di estranei - visitatori, maestranze, ecc. In particolare **in assenza del Green Pass saranno consentite solo "soste brevi"**, non superiori a 15 minuti, **salvo diversa indicazione** da parte degli organi competenti e/o del Dirigente Scolastico.

9. **Regole gestionali generali.** Sono confermate le prescrizioni procedurali già attuate nel passato A.S.:

- le comunicazioni avverranno generalmente a distanza;
- gli accessi saranno consentiti ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previo appuntamento e relativa programmazione;
- i visitatori ammessi saranno registrati con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
- i percorsi interni, gli ingressi e le uscite della struttura saranno differenziati, ove possibile;
- sarà garantita la segnaletica sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare;
- sarà garantita la pulizia approfondita ed aerazione frequente e adeguata degli spazi.

INDICAZIONI AD INTERIM I.I.S.

Si richiamano le indicazioni già divulgate dell'Istituto Superiore di Sanità - Rapporto ISS COVID-19 N°4/2021 "Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-COVID-19" / Versione 13 Marzo 2021:

« ... le prime evidenze scientifiche sembrano mostrare una maggiore carica virale nelle vie aeree superiori delle

persone infettate da queste nuove varianti, tuttavia, non è ancora noto per quanto tempo il virus persista in forma capace di cicli vitali in questi soggetti. Pertanto, ... è indispensabile rafforzare, attraverso campagne di comunicazione, il rispetto di tutte le misure di controllo non farmacologiche ...

... si ritiene che un metro rimanga la distanza minima da adottare e che sarebbe opportuno aumentare il distanziamento fisico fino a due metri, laddove possibile e specialmente in tutte le situazioni nelle quali venga rimossa la protezione respiratoria come ad esempio in occasione del consumo di bevande e cibo ».

SORVEGLIANZA SANITARIA

Visto l'obbligo di " visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di **assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni** continuativi, al fine di verificare **l'idoneità alla mansione**, ai sensi del D.Lgs n.81/2008 Art. 41, c.2, lettera e-ter " si evidenzia la necessità di acquisire tale certificazione sanitaria [medico competente, ecc.] prima del reinserimento sul posto di lavoro.

PERSONALE SCOLASTICO VACCINATO

Visto le difficoltà interpretative segnalate, si evidenzia quanto riportato nel sito dell' I.S.S. / FAQ VACCINI:

« Una persona vaccinata con una o due dosi deve continuare a osservare tutte le misure di prevenzione, quali il distanziamento fisico, l'uso delle mascherine e l'igiene delle mani, poiché ... non è ancora noto se la vaccinazione sia efficace anche nella prevenzione dell'acquisizione dell'infezione e/o della sua trasmissione ad altre persone.

*Se una persona viene in contatto stretto con un caso positivo per SARS-CoV-2 ... questa deve essere considerata un **contatto stretto anche se vaccinata**, e devono, pertanto, essere adottate tutte le disposizioni prescritte dalle Autorità sanitarie ».*

ULTERIORI SPECIFICHE PROCEDURALI

- CONSUMO DI BEVANDE E CIBO

Qualora possibile si effettuerà la ricreazione all'esterno, garantendo il massimo distanziamento in relazione agli spazi oggettivamente disponibili.

- ASSENZE DEL PERSONALE

Durante il periodo emergenziale, il personale docente e non docente andrà sostituito il più celermente possibile con i rispettivi supplenti. Qualora necessario (in assenza di un adeguato organico) si predisporrà un **orario provvisorio ridotto per garantire un monte ore disponibile per le sostituzioni**.

- UTENTI BISOGNEVOLI DI SOCCORSO

Particolare attenzione dovrà essere posta nei confronti degli utenti bisognevoli di soccorso (**infortunati**) o

assistenza (**somministrazione farmaci**, ecc.), indossando le necessarie protezioni: mascherine, schermi facciali e guanti. In caso di esodo d'emergenza, i soggetti con **difficoltà di deambulazione** dovranno essere assistiti da almeno **due adulti** (esempio: il docente di classe ed il collaboratore scolastico di piano designato), come da Procedura di Sicurezza agli atti.

- **DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA**

In recepimento delle indicazioni ministeriali sarà possibile ricorrere alla DDI solo a determinate condizioni e solo in zona arancione o rossa.

- **CLASSI NON VIGILATE PER ASSENZA DOCENTE**

Nel caso di non disponibilità del docente supplente, non potendo procedere alla suddivisione degli alunni nelle restanti classi (assembramento promiscuo), il Collaboratore Scolastico disponibile dovrà coadiuvare nella vigilanza degli alunni stessi in attesa di ulteriori indicazioni a cura del D.S. (rientro al domicilio, ecc.).

Firmato

Il Dirigente Scolastico

Firmato

Responsabile S.P.P.

Arch. Filippo Fasulo

Firmato p.p.v.

Rappresentante Lavoratori Sicurezza

